

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3826

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PILI

Disposizioni per il riconoscimento automatico del nesso di causalità tra infermità invalidanti, patologie tumorali e malattie connesse e l'esposizione a determinati fattori di rischio derivanti da attività militare

Presentata il 12 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — I Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze in questi anni hanno fatto di tutto per occultare, nascondere e manipolare la verità sull'uranio impoverito e le cause di morte di centinaia di militari e di civili.

Quella emessa nei giorni scorsi dal tribunale amministrativo regionale (TAR) della Toscana è una sentenza che mette « nero su bianco » responsabilità, manipolazioni e negligenze senza precedenti.

Con generali, medici e funzionari di Stato accusati da un tribunale di aver emesso decisioni funzionali solo a salvare le casse dello Stato a prescindere dalla vera causa del decesso dei militari e non solo.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, che opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha agito con provvedimenti « copia e incolla », afferma il TAR, con « negligenza » assoluta al solo fine

di salvare lo Stato non interessandosi dei malati di tumore e delle famiglie dei deceduti in seguito alle nanoparticelle emesse dall'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito. Emerge un quadro devastante che un mese e mezzo fa avevo denunciato con un'interrogazione parlamentare nella quale chiedevo la dimissione dei membri del Comitato. Ora la sentenza del TAR del Lazio è la conferma di quanto avevo denunciato: negligenza, cattivo uso della discrezionalità tecnica, autoreferenzialità e illogicità in tutte le decisioni assunte sul caso dell'uranio impoverito.

Già da tempo si è chiesto di sopprimere gli organismi delegati alla valutazione delle cause di servizio anche per i danni legati a tutte le cause di servizio pregresse negate dal Comitato.

Danno erariale per centinaia di milioni.

I Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa con il loro persistente atteggiamento hanno cagionato un danno erariale per centinaia di milioni di euro.

Negando l'evidenza e sottoponendo lo Stato a vergognose azioni legali contro i militari, i Ministeri hanno di fatto tergiversato, preso tempo e negato l'evidenza solo per evitare l'esborso di denaro dello Stato in favore dei militari e delle loro famiglie.

Tutto questo è semplicemente ignobile. Negare il nesso tra esposizione all'uranio impoverito per i militari e civili che hanno ricoperto incarichi in teatri di guerra e l'insorgenza di patologie tumorali, secondo i più recenti pronunciamenti giurisprudenziali, produce danno erariale.

Il TAR della Toscana, con una sentenza del marzo 2016, per la prima volta ha trasmesso tutti gli atti alla Corte dei conti perché valuti il danno erariale in seguito al comportamento degli organi giudicanti interni dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze. Il nesso, secondo il TAR, è dimostrato da numerosi studi, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio ha reiteratamente negato questo legame, aderendo alla posizione del Ministero della difesa. Secondo i giudici questo comportamento denota « grave negligenza » perché ingenera un massiccio contenzioso che si traduce in un consistente esborso per l'erario « per oneri processuali, maggiori somme per interessi e quant'altro ».

Le omissioni di Stato.

La sentenza del TAR della Toscana ha accolto il ricorso di un sottufficiale dei carabinieri ammalatosi di poliadenopatia inguinale dopo aver partecipato tra il 1991 e il 2005 a numerose missioni internazionali di pace in territori dove è stato fatto uso di proiettili all'uranio impoverito (Iraq, Somalia, Bosnia e Albania). Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha colpevolmente e gravemente dichiarato che la malattia sviluppata dal carabiniere non poteva essere riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il TAR, nel dispositivo della

sentenza, ritiene « illogica e priva di ogni supporto descrittivo-motivazionale » l'affermazione del Comitato, considerato che « sia la letteratura scientifica che quella giuridica hanno posto in rilievo il nesso di causalità intercorrente tra l'impiego di militari in zone di guerra caratterizzate da utilizzo di uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie tumorali ». Il TAR è durissimo rispetto alla decisione assunta in merito alle condizioni di impiego dei militari italiani all'estero. Il presidente del TAR, estensore della decisione pilota, ha scritto: « costituiscono fattori probabilistici di causalità o concausalità, che non si possono sbrigativamente liquidare dal Comitato di verifica. Il reiterato comportamento del Comitato, fa emergere secondo il TAR Toscana "grave negligenza" ».

Sopprimere il Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il comportamento del Comitato di verifica per le cause di servizio è grave sotto molti aspetti, non ultimo quello legato « al ricorrente contenzioso che il predetto comportamento del Comitato di verifica ingenera, con i conseguenti esborsi a carico dell'onorario per oneri processuali, maggiori somme per interessi e quant'altro ».

Un Governo serio, autorevole e non compromesso con questi omicidi di Stato avrebbe rimosso in giornata tutti i componenti del Comitato per il grave potenziale danno erariale generato, oltre che per i danni morali provocati ai militari e alle loro famiglie.

Risarcimento automatico per chi ha operato in poligoni e teatri di guerra contaminati da uranio.

Per i motivi esposti, la presente proposta di legge introduce nell'ordinamento un principio che appare ineludibile e che costituisce una base fondante del patto tra lo Stato, i militari e i civili.

Occorre abolire immediatamente il Comitato di verifica per le cause di servizio per evitare ulteriori procedure viziate che

sempre di più generano un potenziale danno erariale.

In questo gravissimo scenario di complicità e di omissioni è indispensabile prevedere, senza ulteriori perdite di tempo e omissioni, un'iniziativa anche di natura normativa, che riconosca « automaticamente » i danni civili e morali e i conseguenti adeguati risarcimenti per tutti i militari e i civili che abbiano contratto malattie rientranti nella casistica già abbondantemente esaminata da organismi scientifici relativa all'impiego di personale in scenari di guerra e in missioni all'estero, in poligoni e in basi militari italiani e non solo, ponendo termine allo « stillicidio giudiziario » perpe-

tuato dallo Stato nei confronti di chi soffre e delle loro famiglie.

La proposta di legge stabilisce un principio di salvaguardia e di tutela: chi ha operato negli scenari di guerra ed è colpito da malattie letali e gravi riconducibili ad attività militari deve essere risarcito immediatamente senza se e senza ma.

Nel contempo, sempre sul piano non solo giudiziario ma anche legislativo, occorre punire tutti coloro che hanno colpevolmente fatto operare militari e civili in aree a rischio di malattie gravi come quelle conseguenti all'utilizzo di munizionamenti all'uranio impoverito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina il riconoscimento automatico, in favore del personale militare e civile, del nesso causale tra l'esposizione a determinati fattori di rischio connessi all'attività militare di ogni genere, all'interno e all'esterno dei confini nazionali, e il decesso, infermità invalidanti, patologie tumorali e malattie connesse.

2. La presente legge definisce, altresì, le aree e le attività soggette al riconoscimento automatico di cui al comma 1, con particolare riferimento ai poligoni di tiro e ai siti di stoccaggio di munizionamento di metalli pesanti o all'uranio impoverito, nonché agli effetti conseguenti sulla salubrità ambientale, in occasione o a seguito di missioni militari di qualsiasi tipo e riconosce il diritto ad adeguati indennizzi in favore del personale militare e civile impiegato in tali missioni.

ART. 2.

(Riconoscimento automatico del nesso di causalità tra infermità invalidanti, patologie tumorali e malattie connesse e l'esposizione a determinati fattori di rischio).

1. Il personale militare e civile esposto a determinati fattori di rischio, individuato ai sensi dell'articolo 3, che abbia contratto infermità invalidanti, patologie tumorali o patologie connesse ha diritto al riconoscimento automatico del nesso di causalità.

ART. 3.

(Soggetti beneficiari).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) al personale militare e civile italiano operante nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti;

b) al personale militare e civile impiegato nelle missioni militari all'estero;

c) ai soggetti operanti nella cooperazione a vario titolo, impegnati nelle aree di conflitto e in quelle di cui alle lettere a) e b);

d) ai cittadini residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è stato utilizzato o è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b).

2. Ai fini di cui alla presente legge, per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 20 chilometri, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b) del comma 1.

ART. 4.

(Definizione della causa di servizio).

1. La causa di servizio, richiesta ai sensi della presente legge, è definita entro sessanta giorni dal riconoscimento dell'invalidità effettuato dalla commissione medica ospedaliera.

ART. 5.

(Procedimento).

1. Gli indennizzi relativi alla causa di servizio di cui all'articolo 4 spettanti al soggetto beneficiario o ai superstiti aventi diritto sono erogati previa domanda al Ministero della difesa.

2. La commissione medica ospedaliera riscontra e certifica la patologia relativa alla causa di servizio.

3. Presso il Ministero della difesa è istituito un apposito ufficio, denominato « Servizio nesso causale automatico ».

4. Il Servizio nesso causale automatico è affidato a soggetti esterni al Ministero della difesa.

5. Il Servizio nesso causale automatico certifica l'impiego del personale militare e civile nelle aree definite a rischio ai sensi dell'articolo 6 e procede all'istruttoria e

alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, in relazione alle aree d'impiego e alla certificazione medica di cui al comma 2 del presente articolo.

6. La Direzione generale della previdenza militare del Ministero della difesa predispone gli atti conseguenti per l'erogazione degli indennizzi dovuti a seguito del riconoscimento automatico di cui all'articolo 2.

ART. 6.

(Definizioni delle aree).

1. Con regolamento adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della difesa, d'intesa con i Consigli centrali di rappresentanza e con i rappresentanti delle associazioni del personale militare e civile e delle loro famiglie, sono definite le aree ritenute a rischio ai sensi della presente legge, che comprendono:

a) poligoni di esercitazioni nazionali o no;

b) missioni militari all'estero;

c) aree di conflitto;

d) aree legate a fattori di rischio di esposizione;

e) aree in cui è stata riscontrata la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti.

ART. 7.

(Determinazione dell'invalidità).

1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità complessiva ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui alla presente legge si procede ai sensi della legislazione vigente applicando il valore più favorevole tra quello determinato per ciascuna tabella e categoria riconosciuta ai fini della causa di servizio.

ART. 8.

(Soppressione del Comitato di verifica per le cause di servizio).

1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze, è soppresso.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze nomina un commissario per il trasferimento delle pratiche in carico al soppresso Comitato di verifica per le cause di servizio al Servizio nesso causale automatico.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'acquisizione di sistemi d'arma degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.



17PDL0051590